



Prot. n. 2109/A19
Del 22.09.2020

IL PRESIDENTE del Conservatorio di Musica "Guido Cantelli" di Novara

VISTO l'art. 33 della Costituzione, ove si prevede che: *"Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato"*;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di Musica "Guido Cantelli" di Novara, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;

VISTO in particolare, l'art. 8 "Consiglio Accademico" del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e l'art. 21 "Consiglio Accademico" dello Statuto, concernenti le attribuzioni che competono al Consiglio Accademico;

VISTO il "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2020/2022" del Conservatorio;

VISTA l'approvazione del Consiglio Accademico con delibera del 14 luglio 2020 e l'approvazione del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 32 del 24 luglio 2020;

VISTO l'approvazione delle modifiche del regolamento del Consiglio Accademico, con delibera del C.A del 14 settembre 2020 e la consecutiva approvazione delle suddette modifiche, intervenute ai comma 10 e 13 dell'articolo 3, con delibera n. 49 del C.d.A del 21 Settembre 2020

DECRETA

l'entrata in vigore, dalla data del presente atto, del Regolamento del Consiglio Accademico nella versione sotto riportata.



Regolamento del Consiglio Accademico

Art. 1 - Finalità del Regolamento e principi operativi

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Accademico, secondo le competenze e le attribuzioni conferite dall'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e dall'articolo 21 dello Statuto.
2. Scopo del presente Regolamento è quello di garantire che le attività del Consiglio Accademico avvengano nel rispetto del dettato statutario e siano regolate secondo i principi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.
3. Il Consiglio Accademico pone alla base del proprio operare il seguente principio: cooperare in modo pacifico e produttivo con tutti gli organi costituiti e riconosciuti all'interno e all'esterno del Conservatorio "Guido Cantelli", al fine di perseguire l'interesse degli studenti e il bene dell'Istituzione, favorendo, per quanto di propria competenza, la piena realizzazione delle finalità statutarie proprie del Conservatorio.

Art. 2 – Composizione e insediamento

1. Come previsto dalle normative citate al precedente articolo 1, il Consiglio Accademico è composto da nove componenti:
 - a. il Direttore in carica;
 - b. n. 6 docenti del Conservatorio con contratto a tempo indeterminato, aventi non meno di tre anni di anzianità nella sede, al termine dell'anno accademico ed eletti dal corpo docente secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 dello Statuto e dal successivo articolo 3;
 - c. n. 2 studenti eletti secondo le modalità previste dal Regolamento della Consulta degli studenti.
2. Successivamente alle elezioni, il Consiglio Accademico eletto si riunisce per il primo insediamento, su convocazione del Direttore disposta ai sensi dei commi 3 e 4 del successivo articolo 4, nella prima data utile del nuovo anno accademico.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 21 dello Statuto il Consiglio Accademico resta in carica per tre anni e i singoli Consiglieri possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 3 – Elezioni dei docenti

1. I n. 6 docenti (con contratto a tempo indeterminato, aventi non meno di tre anni di anzianità nella sede) che, insieme al Direttore e ai n. 2 studenti, compongono il Consiglio Accademico, vengono eletti secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 dello Statuto.
2. **(Indizione)** Le elezioni sono indette dal Direttore uscente, con riserva di successiva indicazione delle date di votazione.
3. **(Giornate di voto)** Le votazioni si svolgono in tre giornate consecutive, almeno trenta giorni prima della scadenza naturale del Consiglio. Al Direttore, con proprio atto, spetta il compito di fissare le date di votazione, le ulteriori scadenze e ogni aspetto delle elezioni non normato dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. **(Elettorato attivo)** Hanno diritto di voto tutti i professori compresi nell'organico docente del Conservatorio; il relativo elenco viene pubblicato mediante affissione all'albo istituzionale e viene messo a disposizione dagli Uffici competenti entro sei giorni dalla nomina della commissione. Eventuali omissioni o indebite inclusioni devono essere segnalate alla Commissione Elettorale.



5. **(Elettorato passivo)** Ai sensi del comma 3 dell'art. 14 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta ai docenti con contratto a tempo indeterminato e aventi non meno di tre anni di servizio presso questo Conservatorio al termine dell'anno accademico.
6. **(Candidature)** I docenti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 21 dello Statuto possono presentare la propria candidatura al Protocollo o con Pec almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, pena inammissibilità della candidatura, che dovrà comprendere anche il curriculum del candidato.
7. **(Esclusioni)** Non possono candidarsi i docenti:
 - a. privi dei requisiti indicati dal comma 3 dell'art. 21 dello Statuto e dal precedente comma 5;
 - b. che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura, salvo che siano stati riabilitati;
 - c. che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, ancorché sospesa o condonata o coperta da amnistia impropria, ovvero si trovino in attesa di giudizio per delitto non colposo punibile con pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria;
 - d. che abbiano già esercitato le funzioni di Consigliere per due mandati consecutivi; è data possibilità di candidarsi per un terzo mandato consecutivo a coloro il cui mandato, in uno dei due precedenti, abbia avuto durata inferiore a un anno sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.
8. **(Incompatibilità)** La carica di Consigliere è incompatibile con le seguenti altre cariche: rappresentante dei docenti in Consiglio di Amministrazione, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), delegato sindacale (terminale associativo), componente della Commissione di disciplina, componente del Nucleo di Valutazione.
9. **(Commissione elettorale)** Alle operazioni elettorali sovrintende la Commissione elettorale, designata dal Collegio Docenti, composta da tre docenti del Conservatorio non candidati alle elezioni; la Commissione elettorale, tra i suoi diversi compiti:
 - a. garantisce la regolarità delle elezioni e di tutti gli adempimenti connessi;
 - b. tutela la segretezza del voto;
 - c. nomina, a maggioranza, al suo interno un Presidente;
 - d. svolge anche le funzioni di Commissione di seggio;
 - e. stabilisce l'ammissibilità delle candidature.
10. **(Modalità di voto)** All'atto della votazione il Presidente o un altro componente della Commissione elettorale, previo accertamento dell'identità del votante, consegna a ciascun elettore una scheda elettorale unica; le schede devono essere firmate dai componenti della Commissione elettorale; l'elettore esprime il proprio voto contrassegnando, sulla scheda elettorale, le caselle corrispondenti ai nominativi dei candidati prescelti; sono ammesse fino a un massimo di tre preferenze; il voto è nullo se la scheda non è predisposta dalla Commissione elettorale, se presenta tracce di scrittura o segni tali da renderla riconoscibile, se non è chiaramente evincibile l'intenzione di voto da parte dell'elettore.
11. **(Registro delle votazioni)** La Commissione elettorale predispone e compila il Registro delle votazioni consistente nell'elenco dell'elettorato attivo; accanto a ogni nominativo dovranno essere indicati: la data del voto; il riferimento del documento di identità del votante; la firma dell'elettore. Il Registro delle votazioni farà fede per determinare il numero effettivo dei votanti.
12. **(Operazioni di scrutinio)** Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio



immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali; al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente della Commissione elettorale consegnerà al Direttore, unitamente al residuo materiale della votazione, il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto: del risultato delle votazioni; del numero complessivo dei votanti; delle preferenze raccolte da ciascun candidato; delle schede nulle e bianche; della proclamazione degli eletti; di eventuali contestazioni.

13. **(Eletti)** Risulteranno eletti i n. 6 candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, quale che sia il numero dei votanti; a parità di voti prevarrà il candidato con la maggiore anzianità di servizio, in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica.
14. **(Ricorsi)** Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza, che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione degli eletti.
15. **(Elezioni suppletive)** Qualora, per dimissioni o altra causa, venga meno uno o più Consiglieri, il Direttore indice elezioni suppletive per reintegrare la composizione numerica del Consiglio; i nuovi eletti permangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso; le elezioni suppletive avverranno secondo le modalità e tenendo conto dei requisiti sopra indicati. In caso di dimissioni di un consigliere negli ultimi 6 mesi di esercizio non è prevista integrazione, sempre che sussista in Consiglio una maggioranza.

Art. 4 - Convocazione

1. Il Direttore presiede e rappresenta il Consiglio Accademico, convoca le riunioni, coordina i lavori e dà esecuzione alle delibere consiliari. Il Direttore, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-direttore. In caso di assenza di entrambi, le funzioni di Presidente, durante lo svolgimento di una seduta consiliare, sono svolte dal Consigliere con la maggiore età anagrafica.
2. Il Consiglio Accademico viene convocato dal Direttore, sulla base delle esigenze istituzionali, oppure quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.
3. In via ordinaria il Consiglio Accademico viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione, salvo quanto di seguito stabilito per le convocazioni straordinarie.
4. L'avviso di convocazione delle riunioni consiliari:
 - a. deve contenere la data, il luogo, l'ora della seduta e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
 - b. viene disposto dal Direttore o, in caso di impedimento, dal Vice-direttore;
 - c. viene trasmesso per via telematica agli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei Consiglieri;
5. La convocazione straordinaria è ammessa nei casi di necessità e urgenza e dovrà essere comunicata dal Direttore ai Consiglieri almeno due giorni prima della data della riunione.

Art. 5 - Presidente

1. Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio Accademico, esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai regolamenti e, inoltre:
 - a. dirige i lavori della riunione;
 - b. prende atto dei casi di assenza giustificata;
 - c. dichiara aperta la seduta;
 - d. riconosce la validità della seduta;
 - e. accerta gli eventuali casi di incompatibilità;
 - f. indice le votazioni;



- g. modera le discussioni;
- h. concede la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;
- i. firma il verbale della seduta insieme al segretario verbalizzante;
- j. risponde dell'attuazione delle delibere del Consiglio e degli adempimenti connessi.

Art. 6 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Direttore, sulla base delle esigenze istituzionali, e deve contenere sempre la voce "Varie ed eventuali".
2. I Consiglieri possono chiedere al Direttore, motivandone le ragioni, di integrare l'ordine del giorno con specifici argomenti di discussione. La richiesta può essere presentata al Direttore fino a due giorni prima della data della riunione. Il Direttore comunicherà al Consiglio l'eventuale accettazione della richiesta.
3. A inizio seduta il Direttore può modificare, in caso di necessità, la sequenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Il Direttore invia ai Consiglieri, tramite posta elettronica, la documentazione a supporto degli argomenti previsti dall'ordine del giorno. Di norma tale invio deve avvenire con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla riunione. In caso di necessità, tuttavia, il Direttore potrà integrare la suddetta documentazione con il successivo invio di ulteriori documenti.

Art. 7 - Validità delle sedute

Ogni seduta consiliare è valida se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Tale quorum deve sussistere per l'intera durata della seduta. Il Consigliere che intenda allontanarsi definitivamente dalla riunione deve segnalarlo al Segretario verbalizzante. La seduta viene sciolta anzitempo qualora venga meno il numero legale necessario a validare la riunione.

Art. 8 - Partecipazione soggetti esterni

1. In caso di necessità il Consiglio Accademico può convocare docenti, studenti, personale Tecnico Amministrativo, esperti o tecnici esterni allo scopo di chiarire specifici argomenti.
2. Soggetti esterni possono chiedere di essere uditi dal Consiglio presentando formale richiesta al Direttore. Il Consiglio valuterà le eventuali istanze.
3. Eventuali mozioni riguardanti il Consiglio Accademico, da parte di soggetti terzi, devono pervenire al Direttore entro tre giorni dalla data della riunione.

Art. 9 - Gruppi di lavoro o Commissioni

1. Il Consiglio Accademico, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di appositi Gruppi di lavoro o Commissioni composte da Consiglieri e/o da soggetti esterni al Consiglio e al Conservatorio. I Gruppi di lavoro o Commissioni vengono nominati con apposita delibera che ne stabilisce la composizione e definisce la durata della nomina, entro la quale il compito assegnato deve essere portato a termine.
2. Di norma, i Gruppi di lavoro o Commissioni non prevedono compensi.



Art. 10 - Discussione

1. Durante le riunioni consiliari la discussione avviene, di norma, secondo l'ordine del giorno stabilito, salvo quanto indicato al precedente articolo 6.
2. Esauriti gli interventi il Direttore dichiara conclusa la discussione e invita il Consiglio Accademico a deliberare. A questo punto non sono più ammissibili ulteriori interventi, ma solo eventuali e sintetiche dichiarazioni di voto. Esse saranno riportate a verbale solo se dettate o redatte per iscritto dal Consigliere interessato.

Art. 11 - Modalità di votazione

1. La votazione avviene, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Sono ammesse inoltre le seguenti forme di votazione:
 - a. appello nominale;
 - b. scrutinio segreto, ove la maggioranza dei Consiglieri presenti ne ravvisi la necessità.
2. La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore, salvo nei casi di scrutinio segreto.
3. Durante le procedure di voto è vietato abbandonare temporaneamente la seduta. Il Consigliere che, al momento del voto, dovesse abbandonare la seduta non potrà rientrare e partecipare al prosieguo della riunione.

Art. 12 – Conflitto di interessi

1. Conformemente all'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, i Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dalla discussione e dalla votazione riguardante una determinata deliberazione se:
 - a. essi stessi, o i consorti, sono parenti (fino al quarto grado) oppure sono legati da vincoli di affiliazione, oppure sono conviventi o commensali abituali di una delle parti che ha interesse nella deliberazione;
 - b. essi stessi, o i consorti, hanno una causa pendente, o grave inimicizia, o rapporti di credito o debito con una delle parti che ha interesse nella deliberazione;
 - c. se sono tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di una delle parti che ha interesse nella deliberazione;
 - d. se sono amministratori o gerenti di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società che ha interesse nella deliberazione.
2. Un Consigliere coinvolto da un conflitto di interesse è tenuto a lasciare la seduta e non concorrerà a determinare il quorum per la validità della delibera.

Art. 13 – Verbale

1. I verbali delle sedute devono riportare in forma sintetica le discussioni, le proposte e le deliberazioni. In particolare i verbali devono contenere:
 - a. la data della convocazione;
 - b. l'ordine del giorno;
 - c. il nome e cognome dei Consiglieri presenti e di quelli assenti;
 - d. il nominativo di chi presiede la riunione (in caso di assenza del Direttore);
 - e. l'indicazione del segretario verbalizzante;



- f. l'orario di entrata dei componenti non presenti all'apertura dei lavori;
- g. l'orario di uscita dei componenti che abbandonano la riunione prima del termine;
- h. le deliberazioni assunte dal Consiglio Accademico;
- i. le dichiarazioni di voto, se presentate dai Consiglieri;
- j. l'indicazione nominativa di coloro i quali, per ragioni di incompatibilità, si siano allontanati dal luogo di riunione;
- k. l'indicazione nominativa dei voti favorevoli, degli astenuti e dei contrari (in caso di voto palese);
- l. l'indicazione se la votazione si sia svolta a scrutinio segreto;
- m. l'ora di conclusione della riunione.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono, di norma, svolte da un Consigliere con la sovrintendenza del Direttore.

- 2. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare al Direttore entro 24 ore dalla fine della seduta cui si riferisce.
- 3. Di norma il verbale è approvato nella riunione immediatamente successiva a quella cui il verbale stesso si riferisce. A tal fine il Direttore, entro tre giorni dalla riunione successiva, invia ai Consiglieri (tramite gli indirizzi email istituzionali) la bozza del verbale che dovrà essere approvata. I Consiglieri invieranno (sempre tramite email) le loro eventuali osservazioni al Direttore, e a tutto il Consiglio Accademico, entro 24 ore prima della seduta nella quale il verbale verrà approvato. Ove sussistano impedimenti che richiedano di procrastinare l'approvazione del verbale, il Direttore ne informerà i Consiglieri specificando le ragioni.

Art. 14 - Pubblicità degli atti

- 1. I verbali delle riunioni del Consiglio Accademico, successivamente alla loro approvazione:
 - a. vengono inviati ai docenti tramite mailing list istituzionale, di norma, entro due giorni lavorativi dall'avvenuta approvazione;
 - b. vengono raccolti in forma cartacea presso la segreteria della Direzione;
- 2. Le delibere del Consiglio Accademico, successivamente alla loro approvazione:
 - a. vengono inviate ai docenti tramite mail istituzionale, di norma, entro due giorni;
 - b. vengono pubblicate sul sito internet istituzionale del Conservatorio;
 - c. vengono raccolte in forma cartacea presso la segreteria della Direzione;
 - d. vengono pubblicate in Amministrazione trasparente;

Art. 15 - Modifiche

Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti in carica il Consiglio.

Le modifiche possono essere richieste da minimo tre consiglieri, con richiesta scritta al Consiglio non prima di sei mesi dalla approvazione del regolamento stesso.

Art. 16 - Obblighi dei Consiglieri

- 1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni consiliari regolarmente convocate.



2. Non è ammessa in alcun caso la delega dei Consiglieri in favore di persone terze, siano esse componenti dello stesso Consiglio o soggetti esterni, sia con riferimento alla semplice partecipazione ai lavori consiliari, sia con riferimento al potere di voto.
3. Ove la riunione consiliare coincida con una lezione, i Consiglieri sono esonerati dall'obbligo didattico senza necessità di recuperare la lezione.
4. In caso di giusto impedimento (malattia, gravi motivi familiari) i Consiglieri devono darne tempestivo avviso al Direttore.
5. I Consiglieri decadono automaticamente dal loro mandato in occasione della quarta assenza ingiustificata e consecutiva.
6. I Consiglieri sono tenuti alla più rigida discrezione relativamente ai lavori consiliari, alle argomentazioni, ai documenti, alle affermazioni e ai contenuti delle discussioni di ciascuna riunione. Tale discrezione si applica anche, ma non solo, con riferimento alle vigenti normative riguardanti la privacy.

Art. 17 - Cessazione anticipata

1. Lo status di Consigliere cessa anticipatamente per:
 - a. dimissioni del Consigliere;
 - b. cessazione, a qualsiasi titolo, della funzione di docente o del ruolo di studente;
 - c. sospensione dalla funzione di docente o del ruolo di studente per ordine dell'autorità giudiziaria o per irrogazione di sanzioni disciplinari;
2. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate dai diretti interessati al Direttore, nella sua funzione di Presidente del Consiglio Accademico, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con invio all'indirizzo: consno@pec.it.
3. Il Consiglio Accademico decade automaticamente nella sua interezza in caso di dimissioni contestuali - ossia presentate nel medesimo giorno e secondo le modalità di cui al precedente comma - da parte di almeno sette Consiglieri. In tal caso, entro quindici giorni lavorativi dall'avvenuto scioglimento anticipato del Consiglio Accademico, il Direttore procede all'indizione delle elezioni dei nuovi Consiglieri secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

F.to Il Presidente

Avv. Dott. Lorenzo Olivieri

*(omessa firma ai sensi del D.lgs. 39/93)